M

Camera di consiglio dell'11.10.2006 **Sentenza n.** 969 64
Registro Generale n. 25330/2006

40964/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Signori

Dott. Enrico PAPA	Presidente
Dott. Guido DE MAIO	Consigliere
Dott. Pierluigi ONORATO (est.)	Consigliere
Dott. Amedeo FRANCO	Consigliere
Dott. Maria Silvia SENSINI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli nel procedimento cautelare contro D'ORTA Aldo, nato a Napoli il 16.3.1946,

avverso la ordinanza resa il 19.9.2005 dal tribunale per il riesame di Napoli.

Visto il provvedimento denunciato e il ricorso,
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Udito il difensore dell'indagato, avv. Riccardo Polidoro, che ha chiesto il rigetto del ricorso,
Osserva:

Svolgimento del procedimento

1 – Con decreto del 23.7.2005 il g.i.p. del tribunale di Napoli disponeva il sequestro preventivo di un impianto della s.p.a D'Orta, nell'area industriale di Pozzuoli, utilizzato per la produzione di materiale deratizzante-disinfettante allo stato solido e liquido (più esattamente di tre tramogge e una pellettatrice, situate nell'area di miscelazione di deratizzanti allo stato solido, e di sette big-bags situati in un capannone e contenenti rifiuti speciali pericolosi ammontanti a circa 6 mc.), ravvisando il reato di cui all'art. 25 D.P.R 203/1988, per esercizio non autorizzato di impianto con emissioni in atmosfera, e quello di cui all'art. 51 D.Lgs. 22/1997, per illecito stoccaggio [smaltimento] di rifiuti speciali pericolosi.
Su richiesta di riesame formulata nell'interesse di Aldo D'Orta, legale rappresentante della società, il tribunale napoletano, con ordinanza del 19.9.2005, confermava il sequestro soltanto per i big-bags contenenti i rifiuti, ordinando il dissequestro e la restituzione delle altre cose sequestrate.
Osservava al riguardo che:

- la diffusione di odori nauseabondi nell'area circostante, che aveva provocato la protesta e la segnalazione di privati, era dovuta alla rottura accidentale di una tanica di creolina;
- non era assolutamente risultato che nel corso del processo produttivo venissero emessi in atmosfera vapori, polveri o altre sostanze, posto che nel locale usato per le sostanze allo stato solido, dotato di un ventilatore ma non di aspiratori, venivano prodotte polveri che non erano aspirate all'esterno, e che nel locale destinato alla preparazione delle sostanze liquide la miscelazione avveniva all'interno di silos: sicché si poteva semmai ravvisare violazione delle norme precauzionali a tutela della salute dei lavoratori, ma non violazione del D.P.R. 203/1988;
- il pulviscolo contenuto nei citati big-bags costituiva rifiuto stoccato nel luogo di produzione in attesa di smaltimento; e non si poteva configurare al riguardo un deposito temporaneo lecito ai sensi dell'art. 6 lett. m) D.Lgs. 22/1997, mancando del requisito temporale richiesto dalla norma, dal momento che l'ultimo smaltimento regolarmente accertato risaliva al 2001;
- mancava però la prova che si trattasse di rifiuti pericolosi, giacché la relazione dei carabinieri intervenuti non precisava la composizione chimica della sostanza;
- in conclusione, non sussisteva neppure il *fumus* della ipotizzata contravvenzione di cui all'art. 25 D.P.R. 203/1988, mentre ricorreva l'astratta configurabilità dello smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 51, comma 1, lett. a) D.Lgs. 22/1997, con la conseguenza che poteva mantenersi il sequestro solo degli involucri contenenti i rifiuti.

2 – Il procuratore della Repubblica presso il tribunale ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione degli artt. 321 c.p.p. in relazione ai succitati art. 25 D.P.R 203/1988 e art. 51 D.Lgs. 22/1997.
In breve, sulla scia di alcune sentenze di questa corte che hanno argomentato sulla natura di reato (permanente) di condotta e non di danno della contravvenzione di cui al più volte nominato art. 25, sostiene che il *fumus* di tale contravvenzione prescindeva dalla effettiva produzione dell'inquinamento, sicché doveva ritenersi sussistente perché – indipendentemente dalle concrete emissioni – risultava chiaramente dalla relazione della p.g. che l'impianto *de quo* era atto a produrre emissioni nell'atmosfera.
Aggiunge inoltre che gli impianti dissequestrati (tramogge, pellettarice, etc.) erano comunque strumentali al reato di stoccaggio abusivo di rifiuti, e pertanto dovevano essere mantenuti sotto sequestro per impedire la protrazione e l'aggravamento di quest'ultimo reato.

Motivi della decisione

3 – Il ricorso è infondato e va respinto.
La disciplina del D.P.R. 24.5.1988 n. 203, e in particolare quella sanzionatoria dettata dall'art. 25, si applica soltanto agli "*impianti che possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera*" (v. art. 1, comma 2, lett. a)).
Al riguardo, il tribunale del riesame ha escluso che l'impianto della società D'Orta potesse dar luogo a emissioni nell'atmosfera, giacché le polveri prodotte durante il ciclo industriale non erano aspirate all'esterno (mancando gli aspiratori) e rimanevano comunque all'interno dello stabilimento. E' questa una congrua motivazione in fatto, che ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p. non può essere impugnata per cassazione se non per violazione di legge.
Nel caso di specie, però, la motivazione è perfettamente rispettosa della legge, non essendo affatto intaccata dalla natura giuridica del reato contravvenzionale previsto dal citato art. 25 – come invece ritiene erroneamente il pubblico ministero ricorrente. E' pacifico che questo reato, consistente nell'esercizio di un impianto capace di emissioni nell'atmosfera senza aver preventivamente presentato domanda di autorizzazione, sia reato di **mera condotta**, o anche di **pericolo**, perché prescinde dalla concreta produzione di un danno da inquinamento

atmosferico e addirittura dal concreto evento di una immissione nell'atmosfera che resti al di sotto della soglia di accettabilità.
E' tuttavia altrettanto evidente che la condotta (esercizio di un impianto senza richiesta di autorizzazione) è incriminata soltanto quando esista il **presupposto** previsto dalla legge, che si tratti cioè di un impianto capace di produrre emissioni nell'atmosfera. Mancando questo presupposto, le gestione dell'impianto non è soggetta alla richiesta di autorizzazione.
Queste considerazioni diventano ancor più cogenti dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 (norme in materia ambientale), che con l'art. 280 ha abrogato il D.P.R. 203/1988, riordinando, coordinando e integrando la disciplina abrogata in una nuova normativa contenuta nella Parte Quinta (norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera).
Invero, l'art. 267, comma 1, nel definire il campo di applicazione della nuova disciplina, precisa che essa "*si applica agli impianti* (..) *ed alle attività che producono emissioni in atmosfera*", e con ciò definisce in modo più rigoroso e restrittivo il presupposto del reato, che non è più la generica possibilità (come nella disciplina previgente), ma la concreta attività, di produzione delle emissioni da parte dell'impianto.

4 – Quanto al secondo profilo del ricorso, non può sostenersi che i macchinari dissequestrati (tramogge, pellettatrice) fossero invece da sequestrare perché strumentali al reato di abusivo deposito preliminare di rifiuti (polveri prodotte).
Infatti, il presupposto del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 1, c.p.p. è un rapporto di pertinenzialità tra la cosa sequestranda e il reato, tale che la libera disponibilità delle cosa possa favorire la reiterazione del reato stesso. Orbene, questa pertinenzialità deve essere intesa come **strumentalità essenziale** (non occasionale) **e specifica** (non meramente generica) rispetto al reato contestato, nel senso che si può sequestrare solo la cosa che costituisce **il mezzo per realizzare la condotta tipica del reato**.
Nel caso di specie, i macchinari usati per la produzione di materiale deratizzante e disinfettante producevano anche rifiuti (sotto forma di polveri), ma non erano lo strumento essenziale e specifico per commettere il reato di stoccaggio abusivo dei rifiuti stessi. In altri termini, il rapporto di strumentalità tra quei macchinari e lo stoccaggio abusivo era interrotto dalla specifica condotta criminosa del produttore che manteneva in deposito le polveri oltre i limiti temporali di cui alla lettera m) dell'art. 6 D.Lgs. 22/1997 (ora lett. m) dell'art. 183 D.Lgs. 3.4.2006 n. 152), sicché strumenti essenziali e specifici del reato restavano solo quelli utilizzati per il deposito. Insomma, se si può dire che quei macchinari producevano (anche) rifiuti, non si può sostenere che erano anche un mezzo per realizzare la tipica condotta criminosa, consistente nel deposito preliminare non autorizzato dei rifiuti stessi in attesa di smaltimento.

P.Q.M.

la corte suprema di cassazione respinge il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso in Roma in data 11.10.2006.

Il consigliere estensore
(Pierluigi Onorato)

Il cancelliere

Il presidente
(Enrico Papa)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 15 DIC 2006
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
dott. Fiorenza Donati